

# GLI OSPITI DEL DESK VOCE AGLI ESPERTI



20  
21

APRILE

**Il presente documento è stato elaborato dall'Agenzia ICE - Help Desk Brexit Londra**

**Contenuti a cura del Dott. Marco Frulio  
coordinamento Help Desk Brexit**

**Layout grafico e impaginazione  
Ufficio Coordinamento Promozione del Made in Italy | Vincenzo Lioi & Irene Caterina Luca  
© Nucleo Grafica**

## PRESENTAZIONE

La rubrica “Gli ospiti del Desk” vuole offrire ai lettori ed agli utenti di Agenzia ICE delle ulteriori letture inerenti ai temi della Brexit.

L'appuntamento odierno è a cura del dott. Marco Frulio.

Marco Frulio ha maturato una notevole esperienza nel diritto tributario ed è specializzato in consulenza e assistenza fiscale alle imprese in materia di IVA nazionale ed internazionale e di altre imposte indirette (i.e., diritti doganali, imposta di registro etc).

Vanta significative e diversificate esperienze nell'ambito di progetti di pianificazione e riorganizzazione di società nazionali e gruppi multinazionali operanti in diversi settori quali finanziario, immobiliare, hi-tech, aerospaziale, difesa ed automobilistico.

Ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio ed un Master di specializzazione in Diritto Tributario.

È Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

Attualmente collabora con lo studio legale Gianni & Origoni di Milano.

Il dott. Frulio è membro permanente di un panel internazionale di esperti IVA.

## L'USCITA DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE EUROPEA

Il 29 marzo 2017 a seguito di specifico referendum, il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di voler recedere dall'Unione Europea ("UE") ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del Trattato sulla UE.

A seguito di negoziati, il Regno Unito e il Parlamento europeo hanno ratificato l'accordo di recesso che in data 30 gennaio 2020 il Consiglio UE ha adottato. Tale accordo ha previsto, tuttavia, un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020 in cui un ampio corpo di regole unionali hanno continuato ad essere efficaci.

Dopo un lungo negoziato, il 24 dicembre 2020, la Commissione Europea ed il Regno Unito hanno raggiunto l'accordo di commercio e cooperazione noto come *Trade and Cooperation Agreement* ("TCA").

Il TCA trova applicazione a partire dal **1° gennaio 2021**, data che sancisce il termine del periodo transitorio ed il recesso definitivo del Regno Unito dalla UE.

Il TCA ha come obiettivo quello di regolamentare gli scambi e la cooperazione tra il Regno Unito e l'UE, salvaguardando il mercato unico e le libertà fondamentali dell'Unione Europea e definendo al contempo il quadro di collaborazione reciproca in materia di energia, trasporti, previdenza, cambiamenti climatici, problematiche giuslavoristiche e trasparenza fiscale.

Limitatamente all'ambito fiscale, il TCA:

- assicura, a determinate condizioni, la non applicazione di dazi doganali negli scambi commerciali tra Europa e Regno Unito,
- pone fine ad alcune prerogative che caratterizzavano il Regno Unito in qualità di Stato membro dell'Unione Europea, limitando fortemente (quando non eliminando del tutto) alcune tutele prima applicabili.

Il TCA e più in generale la Brexit non hanno determinato significativi impatti sul trattamento IVA delle prestazioni di servizio; ne consegue che dal 1° gennaio 2021, come conseguenza dell'uscita dal Regno Unito dalla UE, **il Regno Unito sarà considerato per la UE un "paese terzo" ai fini delle regole di territorialità IVA delle prestazioni di servizio, e vice versa.**

Inoltre, i principi generali che regolamentano l'imposta e quindi anche la territorialità rimarranno immutati, a meno che il Regno Unito nella propria autonomia decisionale deciderà in futuro di modificarli.

Nel seguito si richiamano, senza pretesa di esaustività, le maggiori informazioni che disciplinano la normativa sulla territorialità dei servizi.

## CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI - IVA

Si ricorda che al fine di determinare la corretta regola di territorialità ai fini IVA delle prestazioni rese o ricevute, chi pone in essere operazioni con il Regno unito dovrà aver riguardo:

- allo status del soggetto che rende il servizio (i.e. soggetto IVA o consumatore finale);
- allo status del soggetto che lo commissiona (i.e. soggetto IVA o consumatore finale);
- alla natura del servizio reso (i.e., servizi generici o in deroga).

### a) Prestazioni di servizio, regola generale servizio c.d. "generico"

**La regola generale per le prestazioni di servizio cosiddette "generiche" è la seguente:**

- a) l'IVA è dovuta nel paese del committente, laddove quest'ultimo svolga un'attività economica (Business to Business o B2B) nell'ambito della quale i servizi sono acquistati;
- b) l'IVA è dovuta nel paese del prestatore, laddove il committente non svolga un'attività economica, ossia agisca quale "consumatore finale" (Business to Consumer o B2C).

**Nel caso di rapporti tra Regno unito ed Italia, le regole di territorialità nel caso a) possono essere sintetizzate come segue:**

Prestatore	Committente	IVA
Regno unito	Italia	Italia
Italia	Regno unito	Regno unito

**Di contro nel caso b), si avrà:**

Prestatore	Committente	IVA
Regno unito	Italia	Regno unito
Italia	Regno unito	Italia

### b) Deroghe per alcune tipologie di servizi

**In deroga alla regola generale alcuni servizi sono tassati in base a criteri diversi che prescindono dal luogo di residenza dell'operatore che rende o commissiona il servizio.**

**Nello specifico:**

- 1) i servizi relativi a beni immobili saranno tassati nel luogo in cui è ubicato immobile;
- 2) le prestazioni di trasporto dei passeggeri, saranno tassati in proporzione alla distanza percorsa in ciascuno Stato;
- 3) i servizi di *catering* saranno tassati nel luogo in cui sono eseguiti;

4) i servizi di locazione (anche finanziaria) di mezzi di trasporto - a breve termine (i.e., 30gg) - se utilizzate all'interno del territorio italiano o unionale.

Per esempio: ipotizzando l'acquisto di un immobile a Londra da parte di una società ovvero da persona fisica residente in Italia, il soggetto acquirente dovrà versare l'IVA del Regno unito in relazione alle prestazioni di agenzia, tecniche (es. perizie), legali, notarili direttamente afferente all'immobile in argomento.

Nel caso di acquisto inerente all'attività propria di impresa del soggetto che effettua l'acquisto, la relativa IVA potrà essere recuperata soltanto attraverso istanza di rimborso ovvero l'apertura di una partita IVA nel Regno unito.

Lo stesso dicasi per la partecipazione ad eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi ricreativi e simili.

Nello specifico tali servizi saranno tassati nel luogo in cui le attività sono svolte:

Per esempio: ipotizzando l'organizzazione di un evento (convegno, spettacolo, concerto etc.) che si terrà nel Regno unito, il soggetto organizzatore dovrà versare l'IVA sui corrispettivi di accesso alla manifestazione in tale Stato.

In tal caso, il soggetto organizzatore dovrà applicare l'IVA locale attraverso l'apertura di una partita IVA nel Regno unito.

### **c) Deroghe per alcune tipologie di servizi rese a soggetti non passivi di imposta**

**In deroga alla regola generale di cui al punto a) alcuni servizi, prestati a soggetti non passivi di imposta (i.e., consumers) sono tassati in base a criteri specifici.**

#### **Nello specifico:**

- 1) i servizi relativi ad intermediazioni su beni mobili saranno tassati nel luogo in cui è ubicato il bene oggetto di intermediazione;
- 2) le prestazioni di trasporto di beni, in proporzione alla distanza percorsa in ciascuno Stato;
- 3) le prestazioni di lavorazione, perizie relative a beni mobili nel luogo in cui sono eseguite;
- 4) le prestazioni di locazione (anche finanziaria) relative a mezzi di trasporto – a lungo termine – nel luogo in cui risiede il committente sempre che il bene sia utilizzato in abito unionale;
- 5) le prestazioni di locazione (anche finanziaria) relative ad imbarcazioni – a lungo termine – nel luogo in cui l'imbarcazione è messa a disposizione sempre che il bene sia utilizzato in abito unionale;
- 6) i servizi di telecomunicazione o tele-radiodiffusione quando il servizio è reso ed utilizzato da soggetti residenti nel territorio unionale.

**Infine, sempre in deroga alla regola generale di cui al punto a), non si considerano tassati in Italia i servizi resi a soggetti (consumatori finali) stabiliti in un paese extra-unionale.**

#### **Nello specifico trattasi di:**

- 1) le prestazioni di servizi relative a beni immateriali;
- 2) le prestazioni pubblicitarie;

- 3) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili;
- 4) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di
- 5) assicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;
- 6) la messa a disposizione del personale;
- 7) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto;
- 8) le prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attività o un diritto di cui alle lettere precedenti.

## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La Brexit non ha determinato significativi impatti sul trattamento IVA delle prestazioni di servizio, tuttavia, si devono considerare le seguenti conseguenze:

- il Regno unito è considerato per la UE un "paese terzo" ai fini delle regole di territorialità IVA delle prestazioni di servizio e *vice versa*;
- le nozioni generali di applicazione dell'imposta restano pressoché immutate per quanto attiene alle definizioni e principi generali, a meno che in futuro il Regno unito decida di modificarli;
- la definizione di soggetto passivo ai fini IVA resterà immutata, facendo riferimento a chiunque eserciti **un'attività economica**;
- un soggetto che non svolge attività economica ha, salvo specifica deroga, lo **status** di consumatore finale ai fini IVA;
- il Regno unito potrebbe, nel medio-lungo termine, modificare le regole di territorialità dei servizi introducendo regole proprie circa la tassazione di specifiche prestazioni;
- non devono più esser compilati elenchi riepilogativi dei servizi (i.e., Intratstat)
- i **servizi finanziari** resi a soggetti stabiliti nel Regno unito danno diritto al recupero dell'IVA assolta sugli acquisti direttamente afferenti tali servizi.

Per esempio: ipotizzando una società italiana che effettua un finanziamento ad una controllata inglese, tutte le spese relative all'effettuazione di tale operazione (spese consulenza ed operative) saranno detraibili ai fini IVA in Italia.



---

## LONDON

Italian Trade Commission  
Trade Promotion Section of the Italian Embassy  
Sackville House, 40 Piccadilly  
W1J 0DR, LONDRA  
☎ +44 20 7292 3910  
☎ +44 20 7292 3911  
✉ [londra@ice.it](mailto:londra@ice.it)

## HELP DESK BREXIT

✉ [brexit@ice.it](mailto:brexit@ice.it)  
✉ [g.migliore@ice.it](mailto:g.migliore@ice.it) | Gabriella Migliore  
✉ [f.mondani.contr@ice.it](mailto:f.mondani.contr@ice.it) | Francesca Mondani  
✉ [e.oetiker.contr@ice.it](mailto:e.oetiker.contr@ice.it) | Elena Oetiker  
✉ [e.vassanelli.contr@ice.it](mailto:e.vassanelli.contr@ice.it) | Eleonora Vassanelli

[www.ice.it](http://www.ice.it)  
[www.export.gov.it](http://www.export.gov.it)  
[www.ice.it/it/mercati/regno-unito](http://www.ice.it/it/mercati/regno-unito)

[ita-london-italian-trade-agency](https://www.linkedin.com/company/ita-london-italian-trade-agency)   
[@ITALondon\\_](https://twitter.com/ITALondon_)   
[@italondon\\_](https://www.instagram.com/italondon_)   
Italian Trade Agency 